II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 1984

che stabilisce un'azione concertata di ricerca della Comunità economica europea relativa all'effetto dei trattamenti e della distribuzione sulla qualità e sul valore nutritivo dei prodotti alimentari

(84/304/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il Consiglio ha sottolineato, nella risoluzione del 14 gennaio 1974 concernente un primo programma di azione delle Comunità europee nel settore della scienza e della tecnologia (4), che si dovrà fare adeguato ricorso a tutta la gamma di vie e mezzi disponibili, inclusa l'azione concertata, e che ogni qualvolta ciò si riveli opportuno dovrà essere possibile l'associazione di Stati terzi, in particolare quelli europei ;

considerando che, con la risoluzione del 14 gennaio 1974 (5) concernente in particolare il coordinamento delle politiche nazionali nel settore della scienza e della tecnologia, il Consiglio ha affidato alle istituzioni comunitarie, assistite dal Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST), il compito di garantire in modo progressivo tale coordinamento ;

considerando che con la decisione 79/878/CEE (6) il Consiglio ha deciso una prima azione concertata relativa all'effetto dei trattamenti termici e della distribuzione sulla qualità e sul valore nutritivo dei prodotti alimentari ;

considerando che l'azione concertata suddetta ha dato risultati molto incoraggianti ;

considerando che una seconda azione nel settore permetterebbe di sfruttare nel modo migliore lo sforzo effettuato ;

considerando che gli Stati membri si propongono di attuare, nel quadro delle norme e procedure applicabili ai loro programmi nazionali, le ricerche descritte nell'allegato I e sono disposti a farle rientrare nel quadro di un coordinamento a livello comunitario per un periodo di quattro anni ;

considerando che l'esecuzione dei lavori di ricerca, descritti nell'allegato I, richiederà un impegno finanziario di circa 15 milioni di ECU negli Stati membri che partecipano ai lavori ;

considerando che il Consiglio ha concordato il 18 luglio 1978 varie modalità di cooperazione nel quadro della cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) ;

(1) GU n. C 260 del 29. 9. 1983, pag. 6.
(2) Parere reso il 13 aprile 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 23 del 30. 1. 1984, pag. 1.
(4) GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 6.
(5) GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 2.
(6) GU n. L 270 del 27. 10. 1979, pag. 53.

considerando che il trattato non ha previsto poteri d'azione specifici per l'adozione della presente decisione ;

considerando il parere emesso dal CREST sulla proposta della Commissione,

DECIDE :

Articolo 1

La Comunità effettua per un periodo di quattro anni un'azione concertata relativa all'effetto dei trattamenti e della distribuzione sulla qualità e sul valore nutritivo dei prodotti alimentari, in appresso denominata « azione ».

L'azione consiste nel coordinare a livello comunitario i lavori di ricerca di cui nell'allegato I che fanno parte dei programmi di ricerca degli Stati membri.

Articolo 2

La Commissione è responsabile del coordinamento.

Articolo 3

L'importo del contributo della Comunità ritenuto necessario per il coordinamento ammonta a 780 000 ECU, comprese le spese relative ad un organico di un agente.

Articolo 4

Per facilitare l'esecuzione dell'azione è istituito un comitato di azione concertata « Effetto dei trattamenti e della distribuzione sulla qualità e sul valore nutritivo dei prodotti alimentari », in appresso denominato « comitato ».

Un capoprogetto è nominato dalla Commissione, d'accordo con il comitato. Egli assiste in particolare la Commissione nei lavori di coordinamento.

Il mandato e la composizione del comitato sono definiti nell'allegato II.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno. I lavori di segreteria sono svolti dalla Commissione.

Articolo 5

1. Secondo una procedura che sarà fissata dalla Commissione d'accordo con il comitato, gli Stati membri partecipanti all'azione procedono ad uno scambio regolare di ogni informazione utile riguardante l'esecuzione delle ricerche oggetto dell'azione e forniscono alla Commissione tutte le informazioni utili al coordinamento.

Essi si adoperano inoltre per fornire alla Commissione le informazioni relative alle ricerche progettate o eseguite nel settore da organismi indipendenti.

Le informazioni vengono considerate riservate qualora ciò sia richiesto dallo Stato membro che le comunica.

2. La Commissione redige, in base alle informazioni ricevute, relazioni annuali di attività e le trasmette agli Stati membri e al Parlamento europeo.

3. Alla fine del periodo di coordinamento, la Commissione, d'accordo con il comitato invia agli Stati membri ed al Parlamento europeo una relazione di sintesi sull'esecuzione e sui risultati dell'azione.

Articolo 6

Conformemente all'articolo 228 del trattato, la Comunità può concludere un accordo con Stati terzi partecipanti al COST, al fine di garantire la concertazione tra l'azione della Comunità ed i corrispondenti programmi di tali Stati.

Articolo 7

La presente decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. LENGAGNE

ALLEGATO I

Contributo degli Stati membri all'azione per singolo argomento di ricerca

Argomento di ricerca	Partecipazione attiva proposta da								
	D	B	DK	F	IRL	I	NL	UK	GR
1. Processo HTST (processo di trasformazione di breve durata ad alta temperatura) e altri sistemi innovatori nel campo del trattamento termico	×	×		×		×	×	×	
2. Qualità e valore nutritivo dei prodotti alimentari ottenuti per biotecnologia	×		×	×	×		×		×
3. Refrigerazione e conservazione in frigorifero	×		×	×	×			×	×

ALLEGATO II

Mandato e composizione del comitato di cui all'articolo 4

1. Il comitato :

1.1. contribuisce all'esecuzione ottimale dell'azione dando il suo parere su tutti gli aspetti ad essa inerenti ;

1.2. valuta i risultati dell'azione e trae le conclusioni sulla loro applicazione ;

1.3. è responsabile dello scambio di informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 ;

1.4. segue il progresso delle ricerche nazionali svolte nel settore in cui si inserisce l'azione, soprattutto tenendosi informato sugli sviluppi scientifici e tecnici che possono influire sulla sua esecuzione ;

1.5. indica gli orientamenti al capoprogetto.

1.6. può istituire, per ciascuno degli argomenti di ricerca di cui all'allegato I, un sottocomitato incaricato di garantire la buona esecuzione del programma.

2. Le relazioni ed i pareri del comitato sono trasmessi alla Commissione e agli Stati membri. La Commissione trasmette questi pareri al CREST e al comitato permanente per la ricerca agricola (CPRA).

3. Il comitato è composto dei responsabili del coordinamento dei contributi nazionali all'azione e del capoprogetto. Ciascun membro può farsi accompagnare da esperti.